

Si segnala il seguente provvedimento perchè oltre ad essere uno dei primi provvedimenti che applicano le nuove disposizioni, affronta tre profili interessanti della riforma:

- 1)la competenza del T.M.;**
 - 2) l'applicazione dell'affidamento esclusivo con esercizio congiunto della potestà;**
 - 3) il contributo economico in forma indiretta.**
-

Tribunale per i Minorenni di Trento

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona di :

Dr L. Spina	Presidente rel.
Dr G. Pietrapiana	Giudice
Sig.ra A. Ianes	Giudice on.
Dr. G. Basile	Giudice on.

ha emesso il seguente

D E C R E T O

nel procedimento n. 195/05 P.. relativo al procedimento nell'interesse del minore **V. E., n. a C..... il 24.10.2003.**

Letti gli atti del procedimento relativo al minore in oggetto e, in particolare, il ricorso congiunto dei genitori volto ad ottenere la regolamentazione dell'affidamento del bambino, stante l'avvenuta cessazione della loro convivenza;

sentiti i genitori all'udienza dell'11.1.06 e preso atto dell'estensione dell'accordo anche alla possibilità per la madre di recarsi in Slovacchia con il figlio non più di 35 giorni l'anno durante le vacanze ;

rilevato che alla luce del disposto di cui all'art. **4 comma 2 della legge n. 54/06**, che recita “Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, **nonchè ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati**” si deve ritenere applicabile al presente procedimento tutta la nuova disciplina riguardante **l'affidamento condiviso dei figli**, atteso che la legge è entrata in vigore il giorno 16.3.06;

considerato che l'art. 155 comma 2, nuova formulazione, prevede che il giudice “prende atto” degli accordi intervenuti tra i genitori, se non contrari all'interesse dei figli;

ritenuto che la richiesta presentata dai ricorrenti, pur prevedendo una forma di affido esclusivo alla madre, corrisponde senz'altro all'interesse del minore atteso che tiene conto

del disposto di cui al comma 1 dell'art. 155 cod. civ., come modificato dalla legge n. 54/06, che recita: "Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale";

rilevato che, anche in caso di affidamento esclusivo, comunque "la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli..." (art. 155, comma 3, cod. civ.);

P.Q.M.

Visti gli artt. 737 e ss C.P.C., 155 e ss e 317 bis C.C.;
su conforme parere del P.M.;

D I S P O N E

di recepire l'accordo intervenuto tra i genitori del minore che prevede:

1) E. viene affidato alla madre B. K. , con la quale continuerà a convivere nell'alloggio di quest'ultima in C..... – via Il padre V. D. avrà facoltà di vederlo quando lo desidera, previo preavviso telefonico e di tenerlo con sé due sere in settimana, preferibilmente nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 20.30 sino al mattino, allorquando lo riporterà presso l'abitazione della madre; a fine settimana alterni dal sabato mattina sino alle ore 20.30 della domenica con impegno a riportarlo presso l'abitazione della madre.

In estate il signor V. terrà con sé E. per 15 giorni consecutivi in coincidenza col proprio periodo di ferie, con preavviso alla signora B. sulla scelta del periodo entro il 30 maggio di ogni anno.

E. trascorrerà con la madre o con il padre rispettivamente, ad anni alterni, il giorno di Natale o capodanno nonché il giorno di Pasqua o di pasquetta.

In ogni caso, previo accordo tra le parti e compatibilmente con le esigenze del minore, lo stesso potrà rimanere col padre in giorni e orari diversi da quelli sopra fissati.

Il signor V. si impegna a collaborare fattivamente con la signora B. nella cura e crescita del piccolo E.; la signora B. si impegna a dimorare stabilmente nel territorio italiano. Le parti si impegnano vicendevolmente a non coabitare con terze persone per un congruo periodo, nell'interesse esclusivo del minore.

2) a partire dal mese di novembre 2005 il signor V. D. corrisponderà alla signora B. Patarina a titolo di contributo nel mantenimento del figlio la somma mensile di € 350,00

(euro trecentocinquanta/00); tale importo verrà versato in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e si rivaluterà annualmente secondo gli indici ISTAT con prima rivalutazione a far data dall'1.11.2006. la predetta somma mensile dovuta a titolo di contributo nel mantenimento dovrà essere versata dal signor V. tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora B. (di cui la stessa fornirà numero e coordinate bancarie). Il signor V. rimborserrà alla signora B. il 50% delle spese straordinarie da questa anticipate per E. di natura medica (per visite specialistiche, cure dentale e odontoiatriche, farmaci con prescrizione medica) e scolastiche (libri di testo, gite scolastiche, corsi anche extrascolastici, attività e corsi sportivi). Le predette spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori ove la singola spesa superi l'importo di € 200,00. Fino a quando, al compimento del terzo anno di età, E. non si recherà alla scuola materna, e quindi espressamente per il periodo novembre 2005 – agosto 2006 compreso, il signor V. contribuirà a pagare la metà della spesa mensile necessaria per la baby sitter fino all'import massimo mensile di complessivi € 470,00 (o meglio dicasì di € 235,00 pro-quota).

3) i signori B. K. e V. D. si impegnano a collaborare per l'individuazione di occasioni e modalità di incontro, che in relazione alla progressiva crescita del loro figlio, garantiscano lo sviluppo di un rapporto costante, sereno e costruttivo tra il minore e ciascuno dei genitori.

4) la signora B. K. dichiara pertanto di non aver più nulla a pretendere ad eccezione di quanto menzionato ai punti precedenti nei confronti di V. D. per alimenti pregressi e/o altro relativi al minore E. e, con la sottoscrizione del presente atto, rilascia ampia ricevuta liberatoria al riguardo;

5) la madre B. K. potrà recarsi durante le vacanze con il bambino in Slovacchia per non più di 35 giorni l'anno (accordo intervenuto all'udienza dell'11.1.06).

**DICHIARA IL PRESENTE PROVVEDIMENTO IMMEDIATAMENTE
EFFICACE AI SENSI DELL'ART. 741 ULT. COMMA C.P.C.**

Manda alla cancelleria per gli adempimenti (comunicazione al P.M.; notifica alle parti).

Così deciso in Trento il 11.4.06

Il Cancelliere C1

Il Presidente
(dott. L. Spina)